



DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI PEDAGOGICHE ED EDUCATIVE E ISTITUZIONE DEI RELATIVI ALBI PROFESSIONALI

Art. 1

Definizione della professione di pedagogista

Il pedagogista e' lo specialista dei processi educativi che, operando con autonomia scientifica e responsabilita' deontologica, esercita funzioni di coordinamento, consulenza e supervisione pedagogica per la progettazione, la gestione, la verifica e la valutazione di interventi in campo pedagogico, educativo e formativo rivolti alla persona, alla coppia, alla famiglia, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunita' in generale. L'attivit  professionale del pedagogista comprende l'uso di strumenti conoscitivi, metodologici e di intervento per la prevenzione, l'osservazione pedagogica, la valutazione e l'intervento pedagogico sui bisogni educativi manifestati dal bambino e dall'adulto nei processi di apprendimento. Il pedagogista e' un professionista di livello apicale, ai sensi del comma 595 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la cui formazione e' funzionale al raggiungimento di conoscenze, abilita' e competenze educative del livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017, specialista dei processi educativi e formativi della persona per tutto il corso della vita. Opera con autonomia scientifica e responsabilita' deontologica in ambito educativo, formativo e pedagogico in relazione a qualsiasi attivita' svolta in modo formale, non formale e informale. Il pedagogista puo' svolgere, presso le pubbliche amministrazioni e nei servizi pubblici e privati, compiti e funzioni di consulenza tecnico-scientifica e attivita' di coordinamento, di direzione, di monitoraggio e di supervisione degli interventi con valenza educativa, formativa e pedagogica, in particolare nei comparti educativo, sociale, scolastico, formativo, penitenziario e socio-sanitario, quest'ultimo limitatamente agli aspetti socio-educativi, nonche' attivita' di orientamento scolastico e professionale, di promozione culturale e di consulenza. Il pedagogista svolge altresi' attivita' didattica, di sperimentazione e di ricerca nello specifico ambito professionale. La professione di pedagogista puo' essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato.

Versione in vigore dal 23 aprile 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali
Estremi	Legge 15 aprile 2024, n. 55
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 2024

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/disposizioni-in-materia-di-ordinamento-delle-professioni-pedagogiche/art-1-definizione-della-professione-di-pedagogista>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it